

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 24 febbraio 2016 trasmessa con nota prot. 671 del 1° marzo 2016;

Visto il documento che asserisce l'avvenuto adeguamento temporale del contratto di locazione, richiesto dalla suddetta A.N.V.U.R.;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Centro Paul Lemoine» abilitato con decreti in data data 11 dicembre 2008 e 26 giugno 2009 ad attivare nella sede periferica di Macerata un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Macerata - Via Famiglia Palmieri, 20 - a Pesaro - Via Milazzo, 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2016

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

16A05281

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 giugno 2016.

Attribuzione, in via sperimentale, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri dei procedimenti amministrativi connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli:

34, comma 2, a mente del quale «... rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione ...»;

164, comma 5, laddove dispone espressamente che per «... l'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei Carabinieri,

il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.»;

165, comma 1, laddove sono ricognite le attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in materia di «...impiego, reclutamento, stato giuridico, avanzamento e disciplina...» del personale dell'Arma;

166, che qualifica il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri quale titolare delle funzioni di capo ente programmatore e di direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e, in particolare, l'art. 14, comma 5, laddove stabilisce che «la competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione», tra l'altro, anche in materia di riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione, ove previsto, dell'equo indennizzo, «... è del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2013, n. 72, S.O., concernente la struttura del Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti, delle direzioni generali, con i relativi uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa 24 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2014 - registro ministeri istituzionali - difesa, fg. n. 1958;


Vista la proposta formulata dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri con nota n. 96/4-2-2013 in data 31 marzo 2016;

Vista la concorde proposta formulata dal Segretario generale della Difesa con lettera n. M_D GSGDNA REG 2016 0039949 del 27 maggio 2016, successivamente corretta, all'esito di condivisi approfondimenti con l'Ufficio di Gabinetto, con lettera M_D GSGDNA REG 2016 0044961 del 17 giugno u.s.;

Valutate le specifiche e condivise esigenze funzionali dell'Arma dei Carabinieri e la connessa necessità di apportare, a mente dell'art. 164, comma 5 del decreto legislativo n. 66 del 2010, i necessari adeguamenti alle procedure amministrative in materia di attività connesse al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, alla concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo;

Considerata l'opportunità di far precedere il definitivo consolidamento delle competenze di cui trattasi in capo al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri da una fase sperimentale di due anni;

Ravvisata nell'occasione, l'opportunità di ottimizzare l'impiego delle risorse umane, materiali e finanziarie de-



stinate all'istruttoria e alla conclusione dei procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, alla concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo tanto per il personale dell'Arma dei Carabinieri, quanto per il personale delle Forze armate. Ciò, giacché, senza per nulla incidere sugli assetti strutturali della Direzione generale della previdenza militare e della leva, il presente decreto determina una consistente riduzione dei carichi di lavoro, a tutto vantaggio dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa della 5^a, 6^a e 7^a Divisione, le cui risorse potranno, per intero, essere indirizzate a favore di tutto il personale militare non appartenente all'Arma dei Carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

Competenze del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri

1. Al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, a titolo sperimentale e per due anni, è attribuita la competenza in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo, relativi a tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri.

2. Al termine dei citati due anni di sperimentazione decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non diversamente disposto dal Ministro della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri esercita, in via definitiva, la competenza attribuitagli dal comma 1.

Art. 2.

Modifiche consequenziali

1. Al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 citato in premessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate, in via sperimentale, le seguenti modificazioni:

a) all'art. 27, comma 1, lettera b):

1) al n. 1) - 5^a Divisione, dopo le parole «riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo per ufficiali» sono inserite le seguenti: «con esclusione di quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri»;

2) al n. 2) - 6^a Divisione, le parole «e per i marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;

3) al n. 3) - 7^a Divisione, le parole «e per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse.

2. Le conseguenti variazioni di bilancio, sono disposte con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 209.

3. Al termine dei due anni di sperimentazione decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non diversamente disposto dal Ministro della difesa, le modifiche di cui al comma 1, devono intendersi definitive.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 giugno 2016

Il Ministro: PINOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2016
Difesa, foglio n. 1332*

16A05280

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Dorotrin 25 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;

